



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10 DICEMBRE 2014

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv. Maurizio RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.11 della Società A.S.D. VAL GALLICO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Greffa Mosorrofa – Val Gallico dell'11.10.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 500,00, squalifica dell'allenatore FALCONE Santo fino al 16.10.2015).*

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

la Società Val Gallico lamenta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 -3, e la conseguente ammenda e squalifica del tesserato, a seguito della decisione dell'arbitro di sospendere la gara stessa per gli incidenti verificatisi al 10° del 2° T., e in particolare per l'aggressione subita dal sig. Santo Falcone, allenatore del Val Gallico.

La società reclamante contesta che si sia verificata aggressione fisica, limitandosi i calciatori e lo stesso Falcone Santo, entrato abusivamente in campo, a semplici proteste. Al contrario, risulta dal rapporto che l'aggressione si concretizzava con tre forti spintoni che mandavano a sbattere il direttore di gara contro la recinzione del terreno di gioco, provocandogli fortissimo dolore al dorso.

Il sig. Falcone Santo tentava ulteriormente di colpire l'arbitro con un pugno, che veniva impedito grazie all'intervento di un calciatore della stessa squadra.

L'arbitro produce certificato di Pronto Soccorso che attesta dolori alla spalla dx e nella zona lombo sacrale, con prognosi di 10 giorni. L'arbitro a questo punto decretava la sospensione della gara, poiché in seguito all'impatto causato dagli spintoni non era più nelle condizioni psicofisiche di proseguire.

Giunto negli spogliatoi chiedeva l'intervento della forza pubblica, che non era inizialmente presente, per poter abbandonare l'impianto.

Tanto premesso, la Corte adita ritiene incontestabili i fatti ascritti a carico del sig.Santo Falcone, allenatore, risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, confermati dal direttore di gara senza incertezze.

La delineata situazione di fatto riveste altresì gli estremi di carattere oggettivo sufficienti per la sospensione della gara, essendosi verificati atti di concreta intimidazione e di violenza – consumata e tentata – nei confronti del direttore di gara, con conseguenze lesive, attestate da certificato del Pronto Soccorso.

E' pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza sportiva, che il suddetto potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l'incolumità propria e/o dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SPORTING TERRANOVA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del calciatore PORTO Andrea fino al 16.10.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
ritenuto che la società reclamante non è comparsa;
ritenuto che la reclamante, che ha escluso qualsiasi contatto fisico con l'arbitro, non ha esposto argomentazioni idonee ad inficiare il rapporto di gara, che costituisce prova privilegiata, dal quale invece risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Porto Andrea colpiva l'arbitro con un pugno alla schiena provocando leggero dolore;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla fattispecie, trattandosi di atto di violenza contro l'arbitro, senza conseguenze lesive;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.33 della Società A.S.D. BOVA MARINA CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (ammenda di € 300,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la società reclamante impugna la sanzione adottata dal giudice di prime cure e ne chiede l'annullamento o in subordine la riduzione, argomentando che il direttore di gara è stato aggredito da un solo tifoso e non da due, il quale avrebbe tentato di sgambettarlo, senza peraltro riuscirci, e gli avrebbe dato un "colpetto" dietro la spalla, più che altro una spinta, e non un calcio alla gamba e un pugno alla nuca.

Inoltre il protagonista dell'aggressione era persona incapace di intendere e di volere che ha colpito anche un dirigente della società Bova Marina, ferendolo allo zigomo mentre tentava di impedirgli l'ingresso in campo.

A parere della Corte appaiono incontestabili i fatti ascritti, come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata e le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente non possono confutarne il valore.

Ai sensi dell'art.4 del C.G.S. le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare, sia all'interno che all'esterno del proprio impianto sportivo.

Quanto alle sanzioni irrogate dal primo giudice, sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati, ma può essere comunque ridotta la squalifica del campo, tenuto conto della collaborazione fattiva prestata dai dirigenti della società Bova Marina.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del campo di gioco ad UNA (1) gara effettiva;
conferma l'ammenda e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.34 della Società A.S.P.I. PADRE MONTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.20 SGS del 27.11.2014 (squalifica dell'allenatore BUCHICE Luigi fino al 10.12.2014, squalifica del calciatore CORICA Giacomo fino al 26.2.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La ricorrente chiede una riduzione della squalifica al calciatore Corica Giacomo deducendo che lo stesso non avrebbe avvicinato la testa a quella dell'arbitro, il quale ha travisato il comportamento del calciatore per il modo eccessivo con cui lo stesso ha protestato. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, risulta invero che il calciatore ha protestato eccessivamente appoggiando la testa contro quella dell'arbitro, procurandogli dolore.

A parere di questa Corte, la condotta del calciatore va inquadrata come atto di protesta di modesta violenza e pertanto la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e può essere ridotta.

Per quanto riguarda la squalifica a carico dell'allenatore Buchice Luigi, essendo inferiore a un mese, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.b) del C.G.S.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso avverso la squalifica dell'allenatore BUCHICE Luigi;
in parziale accoglimento, riduce la squalifica al calciatore CORICA Giacomo fino al 5 GENNAIO 2015 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.35 della Società A.S. CONTESSA CALCIO A CINQUE 2007

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.13 del 20.11.2014 (ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore FORTINO Manuel fino al 22.4.2015, squalifica del calciatore SERGIO Dario fino al 31.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che possono essere ridotte;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce:

-la squalifica al calciatore FORTINO Manuel fino al 23/3/2015;

-la squalifica al calciatore SERGIO Dario fino al 15/12/2014;

-l'ammenda inflitta alla Società A.S. Contessa Calcio a Cinque 2007 ad €80,00 (ottanta/00), lasciando indenne da eventuali danni patrimoniali nei confronti dell'arbitro;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.36 della Società S.S. CUS RENDE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.13 del 20.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Rogliano 1948 – Cus Rende* del 15.11.2014, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore BONOFILIO Alessio fino al 3.3.2015, squalifica del calciatore DE ROSA Mariano fino al 22.2.2015, squalifica dei calciatori BRUNO Francesco , FRANCO Giuseppe e FOGLIETTI Marco per TRE gare effettive, inibizione del dirigente GUIDO Serafino fino al 22.1.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sento il rappresentante della società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

preliminarmente, va dichiarato parzialmente inammissibile il reclamo contro la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, mancando attestazione di avvenuta trasmissione del ricorso alla società controinteressata, come sancito dall'art.46, c. 5, del C.G.S. Nel merito, la reclamante contesta la decisione dell'arbitro di terminare la gara pro forma, in quanto si sono verificate semplici ed educate proteste da parte dei calciatori, non sfociate in atti di intimidazione e/o di minaccia e che erroneamente l'arbitro ha temuto per la propria incolumità, mostrando quindi un timore soggettivo immotivato.

Argomenta la reclamante che le forze dell'ordine presenti sono rimaste inoperative, a dimostrazione del fatto che non vi è stato alcun pericolo di aggressione e/o intimidazione al direttore di gara, e che la gara stessa è proseguita senza ulteriori problemi.

Per tali motivi le sanzioni comminate ai tesserati e l'ammenda alla società sarebbero eccessive e, in particolare, invoca un errore di identificazione nei confronti del dirigente Guido Serafino, che al momento delle decisioni arbitrali contestate non era presente, in quanto si era recato con la propria auto presso il Pronto Soccorso per accompagnare il Calciatore n.5 De Rose Ivan, uscito per infortunio al 25° del 1° T.

Il supplemento di rapporto, che costituisce prova privilegiata, offre una ricostruzione dettagliata dei fatti, con dovizia di particolari e identificazione dei singoli protagonisti, evidenziando la mancata collaborazione prestata al direttore di gara, che tentava invano di adottare i provvedimenti disciplinari, da parte di calciatori e dirigenti della società Cus Rende.

Per quanto riguarda la posizione del dirigente Serafino Guido, si legge negli atti ufficiali che lo stesso ha riferito all'arbitro che il calciatore De Rose Ivan si era recato in ospedale, escludendo così la possibilità che fosse stato il Guido ad accompagnarlo con la propria automobile.

L'arbitro, sentito da questa Corte, ha confermato integralmente il contenuto del proprio rapporto, senza manifestare alcun dubbio circa l'identità del dirigente.

Lo stesso direttore di gara ha precisato che ha continuato la gara pro forma perché fra i calciatori già espulsi e quelli che gli hanno impedito di notificare il provvedimento di espulsione, la Cus Rende non aveva il numero minimo di calciatori per continuare regolarmente la gara, portata a termine, come detto, pro forma, al fine di evitare qualsiasi rischio, dato il clima ostile che si era creato.

Le sanzioni irrogate dal giudice sportivo devono ritenersi congrue ed adeguate rispetto alla natura ed alla entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.37 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (squalifica del calciatore AQUINO Vincenzo per SEI gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale rappresentante della società reclamante che insiste per una congrua riduzione della squalifica;

RILEVA

La reclamante, pur ammettendo le offese proferite dal calciatore all'indirizzo dell'arbitro, contesta l'addebito della "reiterazione", che avrebbe aggravato la sanzione, in quanto il calciatore si è reso responsabile della propria azione in un unico contesto temporale, peraltro brevissimo, come emerso dagli atti ufficiali.

Premesso che appaiono incontestabili i fatti ascritti a carico del calciatore Aquino Vincenzo, per come accertati dal Giudice sportivo.

Tuttavia ritiene la Corte che la sanzione inflitta sia eccessiva in relazione all'unico contesto in cui si è verificata la protesta.

Deve conseguentemente ridursi la squalifica irrogata da primo giudice, tenuto però conto che il calciatore Aquino aveva la qualifica di capitano.

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di AQUINO Vincenzo a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi